



MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI



CONVENZIONE TRA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

E

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE E
DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI ANSFISA

PER GLI ESERCIZI 2026 - 2028

(articolo 11, comma 3, dello “Statuto dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie
e delle infrastrutture stradali e autostradali, denominata <ANSFISA>”, adottato con
Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 ottobre 2022, n. 316)

ALLEGATO_4_ ansfisa.ansfisa.REGISTRO UFFICIALE.I.0039490.29-07-2026

Firmato digitalmente da:
DG PER LA DIGITALIZZAZIONE

In data:
Wednesday, 05 August 2026 13:59:57

Motivazione:
m_inf.A866FAA.UFFGAB.Ufficio di
Gabinetto.REG_DECRETI.R.0000170.05-08-202
6

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
e
Il Direttore dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie
e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali - ANSFISA

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

Premesse

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 186 del 30 ottobre 2023 concernente la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 43 dell'11 marzo 2026;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 maggio 2024, n. 151, che stabilisce il numero e i compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale, nell'ambito degli uffici dirigenziali di livello generale della struttura organizzativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 186 del 30 ottobre 2023;

VISTO l'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n.109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, che ha istituito l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) con il compito promuovere e assicurare la vigilanza sulle condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali;

VISTO l'art. 6, commi 1 e 8, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, che ha trasferito all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali le funzioni svolte dalla Commissione permanente per le gallerie e dagli uffici speciali trasporti a impianti fissi (USTIF) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTI lo Statuto, il Regolamento di Amministrazione e il Regolamento di Contabilità dell'ANSFISA, approvati con decreto prot. n. 316 del 04/10/2022 del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 44 del 21/02/2023, ed in particolare l'art. 11, comma 3 dello Statuto, il quale prevede che *"con apposita convenzione, da stipularsi tra il Ministro delle infrastrutture della mobilità sostenibili e il Direttore dell'Agenzia, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono definiti gli obiettivi attribuiti all'Agenzia, i risultati, l'entità e le modalità dei finanziamenti da accordare all'Agenzia, le strategie per il miglioramento dei servizi, le modalità di verifica dei risultati di gestione, le modalità necessarie ad assicurare al Ministero vigilante la conoscenza dei fatti gestionali interni all'Agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse e quanto previsto. La convenzione ha durata triennale ed è aggiornata entro il 31 gennaio di ciascun anno."*;

VISTO il provvedimento regolamentare interno ad ANSFISA prot. n. 53567 del 14/09/2023 con il quale, ai sensi dell'art. 4, comma 5, dello Statuto e dell'art. 3, comma 2 del Regolamento di amministrazione dell'Agenzia, si è provveduto alla definizione dell'articolazione delle strutture dell'Agenzia, nonché alla definizione degli uffici centrali, anche decentrati, e degli uffici operativi territoriali, con l'attribuzione dei relativi compiti.

Articolo 1

(Definizioni)

1. Ai soli fini dell'applicazione della presente Convenzione si intende per:

- a) "Ministero": il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- b) "Agenzia", o "ANSFISA": l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n.109, convertito, con modificazioni, dalla Legge 16 novembre 2018, n. 130;
- c) "Decreto-legge": il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla Legge 16 novembre 2018, n. 130, come da ultimo modificato, per quanto di interesse, dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *"Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"* e dal decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla

Legge 9 novembre 2021, n.156;

- d) "USTIF": gli Uffici Speciali Trasporti ad Impianti Fissi di cui all'articolo 12, comma 4-quater del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109;
- e) "Statuto": lo Statuto di ANSFISA, adottato ai sensi dell'articolo 12, comma 8, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla Legge 16 novembre 2018, n. 130;
- f) "Regolamento di amministrazione": il Regolamento di amministrazione di ANSFISA, adottato ai sensi dell'articolo 12, comma 9, del decreto-legge 28 settembre 2018, n.109, convertito, con modificazioni, dalla Legge 16 novembre 2018, n. 130.

Articolo 2

(Durata e oggetto)

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente documento.
2. La presente Convenzione, stipulata in attuazione dell'articolo 11, comma 3, dello Statuto, regola, per il triennio 2026-2028, i rapporti tra il Ministero e l'Agenzia e concerne gli obiettivi a quest'ultima attribuiti, i risultati attesi, l'entità e le modalità dei finanziamenti, le strategie per il miglioramento dei servizi, le modalità di verifica dei risultati di gestione e le modalità necessarie ad assicurare al Ministero la conoscenza dei fattori gestionali interni all'Agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse.
3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, dello Statuto, la presente Convenzione è soggetta ad aggiornamento entro il 31 gennaio di ciascun anno di vigenza.

Articolo 3

(Obiettivi generali e strategici dell'Agenzia)

1. L'Agenzia, dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria, fermi rimanendo i compiti, gli obblighi e le responsabilità degli enti proprietari e dei soggetti gestori in materia di sicurezza delle infrastrutture e dei mezzi utilizzati per assicurare i servizi di trasporto, promuove e assicura la vigilanza sulle condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale, delle infrastrutture stradali e autostradali e dei sistemi di trasporto a impianti fissi, sulla base del programma annuale di attività e secondo le modalità indicate dal Decreto-legge. L'Agenzia esercita le competenze conferitele dal medesimo Decreto-legge, come anche dettagliate dallo Statuto e dal Regolamento di amministrazione.
2. Con riferimento al settore ferroviario, l'Agenzia svolge i compiti e le funzioni normative,

autorizzative e di supervisione previste dal decreto legislativo 14 maggio 2019, n.50, e dal decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 57, inerenti, rispettivamente, alla sicurezza e all'interoperabilità delle ferrovie, ai fini del generale mantenimento e, ove ragionevolmente praticabile, del miglioramento della sicurezza del sistema ferroviario, anche, al fine di migliorare l'accesso al mercato per la prestazione di servizi ferroviari. L'Agenzia esercita, altresì, le funzioni previste dalla normativa in materia di sicurezza delle reti ferroviarie isolate, dal punto di vista funzionale, dal resto del sistema ferroviario e sulle ferrovie turistiche di cui alla legge 9 agosto 2017, n.128.

3. Con riferimento alla sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, l'Agenzia svolge i compiti di cui al citato Decreto-legge, tra i quali le attività:

- a) finalizzate alla verifica dell'attività di manutenzione svolta dai gestori, dei relativi risultati e della corretta organizzazione dei relativi processi da parte di questi ultimi;
- b) di verifica a campione sulle infrastrutture, anche obbligando, ove ritenuto necessario, i gestori, in quanto responsabili dell'utilizzo sicuro delle stesse, a mettere in atto le necessarie misure di controllo del rischio;
- c) di promozione dell'adozione, da parte dei gestori, di Sistemi di Gestione della Sicurezza;
- d) finalizzate a stabilire modalità, contenuti e definizione dei documenti costituenti la valutazione di impatto sulla sicurezza stradale per i progetti di infrastruttura;
- e) di tenuta dell'elenco dei soggetti che possono effettuare i controlli nonché la relativa attività di formazione da essi sostenuta;
- f) inerenti alla valutazione della sicurezza stradale a livello di rete;
- g) finalizzate all'adozione del programma annuale delle attività di vigilanza diretta sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali;
- h) finalizzate all'adozione delle misure di sicurezza temporanee da applicare ai tratti di rete viaria interessati da lavori sulla sede stradale e/o in prossimità di essa;
- i) finalizzate a sovrintendere alla gestione dei dati secondo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35;
- l) finalizzate a predisporre la proposta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti circa l'aggiornamento delle tariffe previste dall'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 35 del 2011;
- m) finalizzate allo svolgimento di attività di studio, ricerca e sperimentazione in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali;
- n) finalizzate all'esercizio delle funzioni ispettive e dei poteri di cui agli articoli 11, commi 1 e 2, e 12 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, come modificato dall'articolo 6, comma

8, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, al fine di garantire, fermi i compiti, gli obblighi e le responsabilità degli enti proprietari e dei soggetti gestori in materia di sicurezza, la sicurezza delle gallerie situate sulle strade appartenenti alla rete stradale transeuropea nonché delle gallerie situate sulle strade non appartenenti alla rete stradale transeuropea, oltre che per il funzionamento della Commissione permanente per le gallerie di cui all'articolo 4 dello stesso decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264.

Inoltre, in attuazione di quanto previsto dalla legge 16 dicembre 2024, n. 193, l'ANSFISA esercita altresì i compiti di cui all'art. 4, comma 2, lett. a), all'art. 8, comma 2, lett. a), e all'art. 11, comma 5, della medesima legge. Le relative attività sono svolte dall'Agenzia e dalle competenti strutture ministeriali nel rispetto delle attribuzioni istituzionali proprie di ciascun soggetto.

4. La Direzione Generale per la sicurezza dei trasporti ad impianti fissi e l'operatività territoriale coordina le attività di autorizzazione e vigilanza sui sistemi di trasporto ad impianti fissi. Queste competenze sono state attribuite ad ANSFISA con il DL 121/2021, convertito in legge 156/2021, e successive modificazioni e integrazioni.

La Direzione svolge le funzioni di competenza dell'Agenzia nei seguenti ambiti:

- a) Verifica dell'adeguatezza ed aggiornamento della disciplina dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza e, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle modalità per la realizzazione e l'apertura all'esercizio dei sistemi di trasporto a impianti fissi;
- b) nulla-osta tecnico ai fini della sicurezza su progetti dei sistemi di trasporto a impianti fissi, e per la relativa messa in servizio;
- c) autorizzazione di sicurezza agli esercenti dei sistemi di trasporto a impianti fissi;
- d) supervisione sugli esercenti dei sistemi di trasporto a impianti fissi;
- e) qualificazione, formazione ed aggiornamento professionale del personale addetto ai sistemi di trasporto rapido di massa, impianti a fune e di traslazione e partecipazione, per conto del Ministero, alle Commissioni di abilitazione del personale addetto alla manutenzione degli ascensori, ai sensi del DPR 162/99;
- f) riconoscimento degli organismi operanti in ambito di sistemi di trasporto a impianti fissi;
- g) formazione ed aggiornamento professionale del personale della Direzione generale;
- h) studio, ricerca e approfondimento in materia di sicurezza dei sistemi di trasporto a impianti fissi, anche in collaborazione con Università, Istituti ed Enti di ricerca.
- i) coordina le funzioni operative di competenza dell'Agenzia nei rispettivi ambiti territoriali, anche in relazione a ispezioni e controlli a campione sulle ferrovie, sulle

infrastrutture stradali e autostradali e sulle gallerie ricadenti nel territorio di competenza di ciascuna area territoriale, nonché quelle relative all'attività autorizzativa, audit ed ispezioni sui sistemi di trasporto a impianti fissi, anch'essi ricadenti nel territorio di competenza.

5. Nell'ambito delle competenze di cui ai commi precedenti, costituiscono obiettivi generali e strategici per l'Agenzia:

- a) il miglioramento della sicurezza della modalità di trasporto ferroviaria;
- b) il miglioramento della sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali;
- c) il miglioramento della sicurezza dei trasporti a impianti fissi;
- d) la partecipazione, previa intesa con le competenti Direzioni Generali del Ministero, alle attività di competenza in ambito dell'Unione europea e internazionale e, su richiesta, il supporto tecnico alle strutture del Ministero le cui competenze ricadano nei medesimi ambiti per l'armonizzazione della struttura normativa e dei criteri decisionali nei diversi Stati;
- e) la diffusione della cultura della sicurezza di cittadini e utenti e organizzazioni in ambito ferroviario, stradale e autostradale e dei sistemi di trasporto a impianti fissi;
- f) l'acquisizione e la valorizzazione professionale delle risorse umane;
- g) l'effettuazione di attività di studio, ricerca e sperimentazione sull'uso dell'idrogeno in ambito ferroviario e stradale, con particolare riguardo alle linee e alle infrastrutture individuate dal PNRR e dal PNC, e dai decreti ministeriali di attuazione.

Articolo 4

(Obiettivi specifici e priorità dell'Agenzia)

1. Per ciascuno degli obiettivi generali e strategici di cui al precedente articolo 3, l'Agenzia persegue prioritariamente gli obiettivi specifici di seguito elencati:

Obiettivo generale 1: *“Miglioramento della sicurezza della modalità di trasporto ferroviaria”:*

- a) Obiettivo specifico: *“Verifica dei piani di sviluppo e adeguamento infrastrutturale e tecnologico sulle reti regionali interconnesse e sulle reti funzionalmente isolate”;*
- b) Obiettivo specifico: *“Verifiche e controlli a campione sui gestori e sulle imprese ferroviarie autorizzate al trasporto di merci pericolose, anche con specifico riferimento alla corretta implementazione della Direttiva del Ministro prot. n. 238 del 8 maggio 2018 e del DD n. 31 del 22 maggio 2018”;*
- c) Obiettivo specifico: *“Verifiche e controlli a campione sui processi di manutenzione dei gestori dell'infrastruttura”;*
- d) Obiettivo specifico: *“Verifiche e controlli a campione sullo stato manutentivo del materiale rotabile utilizzato dalle imprese ferroviarie affidatarie per i servizi di trasporto ferroviario*

passenger di interesse nazionale soggetti ad obblighi di servizio pubblico per la media e lunga percorrenza (servizio Intercity) per il biennio 2025-2026".”;

Obiettivo generale 2: *“Miglioramento della sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali”*;

- a) Obiettivo specifico: *“Predisposizione di una proposta metodologica volta al rafforzamento della gestione delle infrastrutture autostradali e stradali, mediante l'adozione di un sistema di gestione della sicurezza di cui all'art.12, c.4 lett. b), del D.L. 109/2018, anche tenendo conto dei requisiti per la gestione degli asset e dell'impiego di organismi di terza parte accreditati.”*;
- b) Obiettivo specifico: *“Attuazione del Programma delle attività di vigilanza diretta dell'Agenzia sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali di cui al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, per l'anno 2026 e adozione del relativo programma per l'anno 2027”*;
- c) Obiettivo specifico: *“Relazionare circa gli esiti delle attività di cui all'art. 3, comma 2, della Direttiva 2004/54/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea, recepita in Italia con il d.lgs. 5/10/2006, n. 264, con particolare riguardo a quelle connesse con la Procedura d'infrazione 2019/2279 – Mancato adeguamento dei livelli minimi di sicurezza delle gallerie italiane”*;
- d) Obiettivo specifico: *“Attuazione dell'art. 12 c.4 lett. h del D.L. 109/2018, mediante la redazione di una proposta di linea guida e di disposizioni ai gestori per l'applicazione delle misure di sicurezza da applicare ai tratti di rete stradale interessati da lavori stradali ed estensione delle disposizioni di cui al DM n. 420 del 12.12.2011 a tutte le reti stradali, con indicazioni delle modalità di svolgimento delle ispezioni volte ad assicurare la corretta applicazione delle stesse”*;

Obiettivo generale 3: *“Miglioramento della sicurezza dei trasporti a impianti fissi”*;

- a) Obiettivo specifico: *“Analisi, valutazione e supervisione dello stato di sicurezza dei trasporti ad impianti fissi”*;
- b) Obiettivo specifico: *“Svolgimento delle sessioni di esame per il rilascio dei patentini di idoneità per il personale addetto alle funzioni di sicurezza di cui ai decreti ANSFISA n.81906 del 28-12-2023 e n. 199 del 19-12-2024 e loro mm. e ii.”*;
- c) Obiettivo specifico: *“Emanare la versione aggiornata del decreto ANSFISA prot. n. 81906 del 28-12-2023 ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n.50 del 14 maggio*

2019, e come previsto dall'art.6, comma 1, della legge n.156 del 9 novembre 2021 che disciplina il rilascio dell'Autorizzazione di sicurezza (AdS) per i sistemi di trasporto a guida vincolata (TGV) e relative linee guida di applicazione”;

- d) Obiettivo specifico: Rilascio delle autorizzazioni di sicurezza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni in legge 9 novembre 2021, n. 156.

Obiettivo generale 4: “Partecipazione, ai fini dell'armonizzazione della struttura normativa e dei criteri decisionali nei diversi Stati, laddove le strutture del Ministero lo richiedano, alle attività di competenza in ambito dell'Unione europea e internazionale e, su richiesta, il supporto tecnico alle strutture del Ministero le cui competenze ricadano nei medesimi ambiti.”.

- a) Obiettivo specifico: “Supporto tecnico e/o partecipazione del personale di ANSFISA per le proprie attività di competenza nell'ambito: del Comitato RISC (Railway Interoperability and Safety Committee), dei Comitati OTIF (CTE e CTE RID), inclusi i relativi sottocomitati e gruppi permanenti (WG TECH e Standing Working Group), nonché dei gruppi e sottocomitati tecnici riferibili ai Corridoi TEN T) in relazione alle competenze di ANSFISA;
- b) Obiettivo specifico: “Supporto tecnico e/o partecipazione di personale di ANSFISA all'elaborazione delle modifiche al Piano Nazionale di Implementazione del sistema europeo di segnalamento e protezione della marcia dei treni (ERTMS/ETCS) e contestuale monitoraggio della versione notificata alla Commissione Europea”;
- c) Obiettivo specifico: “Supporto tecnico al Ministero e/o partecipazione del personale di ANSFISA ai gruppi nazionali e comunitari connessi all'aggiornamento ed al monitoraggio del Piano Nazionale di Implementazione della STI-PRM”.

Obiettivo generale 5: “Diffusione della cultura della sicurezza di cittadini e utenti e organizzazioni in ambito ferroviario, stradale e autostradale e dei sistemi di trasporto a impianti fissi”;

- a) Obiettivo specifico: “Promozione e diffusione della cultura della sicurezza sui sistemi di trasporto terrestre attraverso l'implementazione di attività di sostegno alla diffusione della just culture, dell'attenzione al fattore umano e dell'adozione condivisa di modalità operative e comportamenti sempre più sicuri”.

Obiettivo generale 6: “Acquisizione e valorizzazione professionale delle risorse umane”:

- a) Obiettivo specifico: “Potenziamento dell'organico e miglioramento del benessere organizzativo”;

Obiettivo generale 7: “Effettuazione di attività di studio, ricerca e sperimentazione sull'uso

dell'idrogeno in ambito ferroviario e stradale, con particolare riguardo alle linee e infrastrutture individuate dal PNRR e dal PNC, e dai decreti ministeriali di attuazione;

- a) Obiettivo specifico: *“Verifica dell'applicazione da parte degli operatori, delle linee guida emanate dall'Agenzia che descrivono il procedimento tecnico amministrativo, da attuare in fase sperimentale, per l'autorizzazione dei treni alimentati ad idrogeno e contestuale verifica e ritorni di esperienza sulla concreta applicabilità delle Linee Guida stesse.”*
2. Per ciascuno degli obiettivi di cui al comma 1 si rinvia alle schede tecniche di riferimento riportate in Allegato alla presente Convenzione che descrivono i contenuti, nonché il programma d'azione degli stessi con l'individuazione delle fasi, dei risultati attesi e dei relativi indicatori utilizzati.

Articolo 5

(Attività di vigilanza e monitoraggio)

1. Per l'esercizio dei poteri di vigilanza di competenza del Ministro, l'Agenzia fornisce i dati e le informazioni pertinenti secondo i termini e le modalità di seguito riportate e, in ogni caso, quando il Ministero lo richieda.
2. L'Agenzia trasmette al Ministro, anche ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza previste dall'articolo 12, comma 2, del Decreto-legge e dall'articolo 11, comma 1, dello Statuto:
 - a) la relazione annuale di cui all'articolo 6 della presente Convenzione;
 - b) gli atti regolamentari interni riguardanti la definizione degli uffici e l'attribuzione dei relativi compiti, nonché l'individuazione delle relative articolazioni territoriali, di cui all'articolo 3, comma 2, del Regolamento di amministrazione, entro venti giorni dalla loro adozione;
 - c) le informazioni relative alla nomina, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, lettera d), dello Statuto e dell'articolo 13, comma 2, del Regolamento di amministrazione, dei dirigenti dell'Agenzia con funzione non generale, entro venti giorni dalla nomina stessa;
 - d) il provvedimento di nomina del vicedirettore dell'Agenzia, secondo quanto previsto all'articolo 4, comma 5, lettera n), dello Statuto ed all'articolo 4 del Regolamento di amministrazione, entro venti giorni dalla nomina stessa;
 - e) i dati relativi alle iniziative intraprese e agli obiettivi conseguiti;
 - f) i piani pluriennali di investimento, nonché i bilanci di previsione e i rendiconti, corredati dalla relazione del Collegio dei Revisori, inviati anche al Ministero dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dalla loro deliberazione;
 - g) la proposta di aggiornamento della presente convenzione, entro il 31 dicembre di ogni anno.
3. Il monitoraggio sul conseguimento dei risultati è effettuato mediante la compilazione semestrale delle schede tecniche di cui all'articolo 4, comma 2, che l'Agenzia invia al Ministero entro il 20

luglio, per quanto concerne quelle con monitoraggio previsto al I semestre, ed entro il 20 gennaio dell'anno successivo, per quanto concerne il II semestre. La relazione annuale di cui all'articolo 6, comma 1, è trasmessa entro il 10 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.

4. Qualora necessario, saranno concordati specifici incontri tra l'Agenzia e il Ministero. Gli incontri si svolgeranno, presso la sede fissata, secondo il calendario e i contenuti stabiliti di volta in volta e comunicati almeno cinque giorni lavorativi prima della data stabilita.
5. L'Agenzia fornisce immediata comunicazione al Ministero di ogni circostanza che possa avere influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla presente Convenzione e presta ogni collaborazione necessaria per consentire la verifica sullo stato e sulla correttezza della esecuzione delle attività svolte.

Articolo 6

(Verifica dei risultati)

1. Sulla base dei risultati raggiunti entro il 31 dicembre di ciascun esercizio, l'Agenzia invia, entro il 10 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, una relazione esplicativa concernente le attività svolte ed eventuali proposte migliorative delle performance, nella quale sono illustrati i risultati raggiunti nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre dell'anno precedente, anche in considerazione degli obiettivi generali e strategici e degli obiettivi specifici e delle priorità di cui agli articoli 3 e 4 della presente Convenzione, corredata dalle schede tecniche di cui all'articolo 4, comma 2.
2. Il contenuto della relazione di cui al comma 1 può essere oggetto di richieste di chiarimenti specifici da parte del Ministero, intese alla conoscenza di aspetti particolari della gestione e delle attività svolte. L'Agenzia si impegna a fornire le ulteriori informazioni entro quattordici giorni dalla richiesta.
3. Il Ministro, in esito anche alle attività di monitoraggio di cui all'articolo 5, comma 3, valuta i risultati complessivi della gestione dell'Agenzia, comunicando le proprie determinazioni in merito al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati attesi entro sessanta giorni dal ricevimento della relazione o dei chiarimenti richiesti ai sensi del presente articolo.

Articolo 7

(Risorse finanziarie)

1. Il trasferimento delle risorse di cui al capitolo 1227, pg 1, pg 2 e pg 3 avverrà su base trimestrale nei mesi gennaio-aprile-luglio-ottobre, entro il decimo giorno dall'inizio del trimestre, ai sensi dell'art. 3, comma 12, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni,

dalla legge 8 agosto 1996, n. 425.

2. Il trasferimento delle risorse di cui al capitolo 1227, pg 4, avverrà a seguito di richiesta motivata da parte dell'Agenzia, in relazione alle esigenze riferibili al funzionamento della Commissione Permanente Gallerie, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Le risorse di cui al capitolo 1642 verranno trasferite secondo le modalità da definirsi con successivo Accordo tra l'Agenzia e la Direzione generale competente.
4. In caso di situazioni straordinarie e di urgenza, o comunque di necessità sopravvenute, su istanza motivata dell'Agenzia, possono essere disposti versamenti anche in deroga alle modalità di cui ai precedenti commi.

Articolo 8

(Collaborazione operativa e miglioramento dei servizi)

1. L'Agenzia e il Ministero, nel rispetto della diversità dei rispettivi ruoli e delle rispettive funzioni, adottano opportune forme di reciproca collaborazione al fine di:
 - a) ottemperare in maniera sinergica e con competenza ai rispettivi compiti istituzionali;
 - b) assicurare lo scambio continuo ed efficace delle informazioni necessarie alla valutazione delle priorità ed al conseguimento degli specifici obiettivi da realizzarsi da parte dell'Agenzia, come individuati attraverso la presente Convenzione;
 - c) garantire l'efficacia, l'efficienza, l'economicità e la trasparenza dell'azione tecnica ed amministrativa, il miglioramento dei servizi e lo sviluppo degli standard di sicurezza del trasporto ferroviario, delle infrastrutture stradali e autostradali e dei sistemi di trasporto ad impianti fissi.
2. L'Agenzia, su specifica richiesta del Ministero, fornisce a quest'ultimo il proprio supporto tecnico-professionale nei settori della sicurezza del trasporto ferroviario, della sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, della sicurezza delle gallerie situate sulle strade appartenenti anche alla rete stradale transeuropea e della sicurezza sui sistemi di trasporto a impianti fissi, nell'ambito delle competenze conferite dal Decreto-legge.
3. Il Ministero, su specifica richiesta dell'Agenzia, fornisce a quest'ultima il proprio supporto nei settori di propria competenza.
4. Le richieste di collaborazione e supporto sono riscontrate tempestivamente e, in ogni caso, entro trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
5. L'Agenzia, al fine di espletare sull'intero territorio nazionale le funzioni ad essa attribuite, in linea con le previsioni del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, nelle more dell'individuazione di proprie sedi territoriali potrà continuare ad avvalersi degli spazi assegnati agli uffici ex-USTIF.

Gli oneri derivanti dall'utilizzo degli spazi sono posti a carico dell'Agenzia e sono definiti con successivo protocollo adottato d'intesa tra le parti.

6. Sulla base di quanto previsto dalla vigente normativa, anche al fine di agevolare la piena attuazione della presente Convenzione e delle forme di collaborazione operativa in essa previste, il Ministero può mettere a disposizione dell'Agenzia dei locali attrezzati ad uso ufficio presso la sede ministeriale nel complesso Nomentana-Policlinico. Gli oneri derivanti dall'utilizzo di tali spazi sono posti a carico dell'Agenzia e definiti con successivo protocollo adottato d'intesa tra le parti.

Articolo 9

(Modifiche della Convenzione)

1. Su motivata richiesta avanzata per iscritto da una delle parti, le clausole contenute nella presente Convenzione possono essere soggette a modifiche o integrazioni da concordarsi, sempre per iscritto, tra le parti.

Articolo 10

(Controversie)

1. Ove insorgano contestazioni sulla interpretazione o sull'applicazione della presente Convenzione, ciascuna parte comunica all'altra per iscritto l'oggetto e i motivi della contestazione. Le parti si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione entro il termine massimo di dieci giorni lavorativi dalla comunicazione, al fine di comporre bonariamente la controversia.
2. Nell'ipotesi di esito negativo del tentativo di composizione, la questione è rimessa alla valutazione di una Commissione appositamente nominata e composta da:
 - a) un membro, con funzioni di Presidente, nominato dal Ministro e scelto fra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati dello Stato, i professori universitari o personalità con profilo equiparato;
 - b) un dirigente della Direzione generale del Ministero che, in ragione della competenza in merito all'oggetto della controversia insorta, sia addetto ai controlli e alle verifiche amministrative, sulla materia oggetto di contestazione, su designazione del Direttore generale di essa;
 - c) il Direttore dell'Agenzia.

Per i membri della Commissione non è prevista la corresponsione di compensi di alcun tipo.

3. La Commissione rassegna le proprie conclusioni entro quindici giorni dal suo insediamento. Il Ministro, sulla base delle conclusioni della Commissione, adotta il provvedimento conclusivo del procedimento al quale l'Agenzia e il Ministero si conformano nelle proprie successive decisioni,

anche in applicazione, se necessario, del potere di autotutela sugli atti con esso precedentemente adottati con esso contrastanti.

4. Eventuali contestazioni in atto non pregiudicano in alcun modo la regolare esecuzione della Convenzione, né consentono alcuna sospensione delle prestazioni dovute in base ad essa dall'una e dall'altra parte. Per le questioni in contestazione, le parti si impegnano a concordare, di volta in volta, le modalità di esecuzione, in attesa della definizione della controversia.

Articolo 11

(Norme transitorie e finali)

1. Le procedure relative alle modalità di trasferimento delle risorse ed alla verifica dei risultati di cui alla presente Convenzione, così come aggiornata restano comunque valide, in base al disposto dell'articolo 11, comma 3 dello Statuto, sino all'entrata in vigore di una nuova Convenzione.

IL MINISTRO

Sen. Matteo Salvini



MATTEO
SALVINI
05.08.2026
12:40:55
GMT+02:00

IL DIRETTORE DI ANSFISA

Ing. Domenico Capomolla



DOMENICO CAPOMOLLA
30.07.2026 08:46:19
GMT+01:00



FRANCESCA
MARRA
AGENZIA
NAZIONALE
PER LA
SICUREZZA
DELLE
FERROVIE
29.07.2026
15:18:00
GMT+02:00